

Non si può attribuire un diploma di Stato con esonero dalle lingue straniere!

La norma, contenuta nel D.Lgs. n. 62/2017 (art. 11, c. 13) che assegna il diploma conclusivo dell'esame di Stato del primo ciclo agli alunni con DSA esonerati dallo studio della lingua straniera costituisce un'inversione di rotta rispetto alle disposizioni contenute nel D.M. n. 5669/ 2011 il cui art. 6 (c. 6) stabilisce che *"in sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998"*.

Il D.M. fa valere il criterio generale secondo il quale, in presenza di esonero da uno o più discipline, non è possibile conseguire il diploma conclusivo del ciclo di istruzione ma solo la certificazione delle competenze raggiunte nel percorso di studi.

Le ragioni di tale criterio si collocano, da un lato, nella previsione costituzionale del valore legale dei titoli di studio; dall'altro nella normativa europea recepita nelle Indicazioni nazionali.

La *Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio* del 18 dicembre 2006, relativa alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente, elenca nell'Allegato le Competenze *"di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione"*. Tra le otto elencate, la prima è relativa alla *"comunicazione nella madrelingua"* e la seconda alla *"comunicazione nelle lingue straniere"*.

Alle *Raccomandazioni* dell'UE fa da pendant il *"Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione"* contenuto nelle Indicazioni Nazionali del 2012: *"Nell'incontro con persone di diverse nazionalità [lo studente] è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

Appare un assurdo giuridico conseguire il diploma attestante il superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo di Stato in assenza di una competenza ritenuta essenziale (a livello nazionale ed europeo) e, per giunta, senza che tale assenza sia menzionata sul diploma stesso.

Questo "beneficio" non è concesso neppure agli alunni con *handicap*: essi sostengono integralmente le prove d'esame, scritte e orali, per quanto con le differenziazioni previste dal loro PEI (art. 8, c. 6).

Si noti poi un'ulteriore grave incongruenza all'interno dello stesso D.Lgs. n. 62: l'analoga normativa per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo adotta la soluzione corretta (art. 20, c. 13: nel caso di esonero totale dalla lingua straniera si ottiene non il diploma ma la certificazione delle competenze), soluzione opposta a quella adottata nel primo ciclo.